



COMUNE DI BEINASCO

Provincia di Torino

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Legge n. 1142 del 23/12/1970

Legge n.174 del 00/08/2005

Legge n. 1 del 4/1/90

Legge Regionale n. 54 del 9/12/92

Legge n.40 del 02/04/2007

ART. 1 - Oggetto del regolamento

1) Le attività di acconciatore ed estetista, sono disciplinate, oltre che dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla legge 123 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge agosto 2005 n. 174 e dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotel, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS., aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre, fluviale, ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2) L'attività professionale di **acconciatore** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

3) L'attività professionale di **estetista** consiste nella prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, allo scopo, esclusivo o prevalente, di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico -di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 e secondo quanto previsto dal punto 1 dell'art. 10 della medesima legge- e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986 n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2 - Commissione comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista

1) Ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, è costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, composta come segue:

- Dirigente che svolge la funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza della categoria degli acconciatori;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria estetista;
- n. 3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
- n. 1 rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o, in sua assenza, un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.

2) Funge da Segretario un Funzionario o altro addetto del competente Servizio comunale.

3) La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Dirigente competente assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine il Dirigente provvede autonomamente alle nomine residue.

4) La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- ogni altra questione riguardante la categoria per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

5) La Commissione è nominata dal Dirigente competente e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6) La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) Salvo il caso di giustificato motivo tempestivamente comunicato, i membri della Commissione che, senza l'intervento dei supplenti, non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, debbono essere sostituiti.

8) La riunione della Commissione, su disposizione del Presidente, è convocata dal segretario della stessa, tramite avviso da recapitarsi entro il sesto giorno antecedente quello fissato per la riunione; contestualmente viene inviato l'ordine del giorno e la necessaria documentazione informativa.

ART. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1) Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2) Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di negozi da acconciatore e/o da estetista, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3) Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotel, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili.

4) Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere svolte presso il domicilio dell' esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5) Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, anche se a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o altro, o in occasione di fiere o manifestazioni, possono svolgersi previa comunicazione presentata almeno 20 giorni prima dell'evento contenente l'indicazione dei soggetti in

possesso della qualifica professionale che effettueranno le prestazioni: la comunicazione non è dovuta per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6) La vendita di prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso da parte di imprese esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento non è soggetta alla normativa in materia di commercio al dettaglio.

ART. 4 – Attività esercitabili da una stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali

1) Una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985 n. 443 (così come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133) non può presentare comunicazioni per l'apertura contemporanea di più esercizi posti in luoghi diversi.

2) In deroga al comma precedente, una stessa impresa può esercitare le attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia svolta da persona in possesso della qualifica professionale.

3) Una stessa società avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (così come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133) non può essere intestataria di un numero di esercizi superiore al numero di soci qualificati che operano professionalmente nell'impresa.

4) Una stessa società non avente i requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 (così come modificata dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133) può essere intestataria di esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale; in questo caso si deve comunicare al Comune la persona incaricata della direzione dell'azienda.

5) Una stessa persona non può essere titolare di più di un esercizio.

6) Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio da un'unica impresa.

7) In deroga al successivo comma e previo parere dei competenti Servizi Sanitari, presso le convivenze lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di acconciatore congiuntamente a quella di estetista.

8) L'esercizio congiunto delle attività di acconciatore ed estetista, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, può essere svolto a condizione che il titolare o i soci siano in possesso delle relative qualifiche professionali per svolgere le attività; in questo caso viene richiesto il possesso di distinti e separati ambienti; nel caso in cui, per recesso di soci o per altra causa, venissero a mancare una delle qualifiche, l'attività dovrà essere adeguata di conseguenza.

ART. 5 - Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività

1) Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) acconciatori, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14.

2) Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3) Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 10.

ART. 6 - Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non deve essere inferiore alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. S.l.m.; di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1000 mt. S.l.m. (D.M. 5.7.1975);

b) la superficie areo-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, art. 10);

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di idonei impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2) I servizi igienici interne all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili: le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3) Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere seguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5.3.1990 n. 46.

4) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno 1 lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.03.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) Separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
- b) Presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
- c) Rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
- d) Impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.

6) Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico difetto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature: il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'acconciatore stesso, questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7) Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n. 303 art. 18).

8) Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, a destinazione esclusiva, con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta di immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto

contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli) sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10) Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11) Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e /o aghi, anche per attività estetiche;

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare, i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcol denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio.
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;
- l) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la

superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;

m) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

n) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;

o) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

p) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazione dell'ambiente;

q) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.

r) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere-;

s) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi strumenti; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121°C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170°C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo per la sua praticità la coramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. Per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

t) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.

12) Il titolare dell'attività segnalerà al Servizio di Igiene Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13) Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della legge 17.10.1967 n. 977.

14) Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe

A del predetto art. 14, purchè rientrino nei limiti di accessibilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART. 6 BIS – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti

1) Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dal presente Regolamento.

2) Le attività di acconciatore possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività e quindi previo parere del servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purchè svolte da personale qualificato di esercizi regolarmente in attività, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.

3) Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

4) Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purchè non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi regolarmente in attività. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ART. 6 TER – Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

dell'A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 14 devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ART. 6 QUATER – Altre disposizioni igienico sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente ed in vigilanza il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART 7 – Aperture e trasferimenti

1) L'apertura e il trasferimento di una delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetta a dichiarazione di inizio attività da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i., fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici-edilizi e igienico sanitari.

2) Tale dichiarazione deve riportare:

- a) generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b) ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via, numero civico e piano);
- c) dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie, sottoscritta dal proprietario dell'immobile;
- d) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (acconciatore e/o estetista);
- e) autocertificazione antimafia.

3) A tale dichiarazione devono essere allegati :

- a) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professione del dichiarante ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la

qualificazione professionale deve essere documentata per la persona o per le persone che assumono la direzione dell'azienda;

b) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario);

c) ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

4) Il rispetto dei requisiti igienico sanitari dei locali, degli impianti e delle attrezzature va autocertificato contestualmente alla comunicazione dell'inizio attività da effettuarsi ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i.. L'autocertificazione igienico sanitaria viene presentata in duplice copia su modulistica predisposta dall'ASL (allegando duplice copia della pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza) in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'ASL.

5) Eventuali modifiche strutturali rispetto a quanto riportato nella planimetria allegata all'autocertificazione igienico sanitaria dovranno essere comunicate al Comune allegando duplice copia della nuova pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza, in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'ASL.

ART. 8 - Subingresso per atto tra vivi

1) Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetica è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, riportante i dati indicati dall'art. 11, comma 2 lettere a), b) c) (solo in caso di variazione della proprietà dell'immobile) e d) ed accompagnata da:

a) documentazione attestante il trasferimento dall'azienda (copia dell'atto di compravendita o simile, registrato o relativa autocertificazione);

b) documento (o relativa autocertificazione) attestante il possesso della qualificazione professione del dichiarante ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata per la persona o per le persone che assumono la direzione dell'azienda;

c) documento (o relativa autocertificazione) comprovante la comunicazione del subingresso al proprietario dei locali;

d) autocertificazione igienico sanitaria in duplice copia su modulistica predisposta dall'ASL (allegando, qualora siano apportate modifiche ai locali, duplice copia della pianta planimetrica dell'esercizio, in scala adeguata, sottoscritta dal richiedente e indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza) in modo tale che una copia venga conservata dal Comune e una trasmessa all'ASL.

2) Il subentrante, in possesso dei requisiti, può iniziare l'attività non appena presenta la denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

3) Qualora il subentrante non presenti la dichiarazione di cui al comma 1 entro il termine di un anno dalla avvenuta causa di subingresso, decade dal diritto di esercitare l'attività.

ART. 9 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1) Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione - relativamente alle sole imprese iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane - il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono presentare, entro sei mesi dall'evento, dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art.13, anche in mancanza del requisito della qualifica professionale, purché venga comprovato che l'attività é esercitata da persona qualificata.

2) Tale dichiarazione consente lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni; decorso il quinquennio, o al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'intestatario dovrà comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi per poter continuare l'attività.

ART. 10 - Sospensione e cessazione dell'attività

1) E' possibile sospendere l'attività fino ad un anno; della sospensione e della ripresa dell'attività deve essere data comunicazione al Comune.

2) Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda al Comune e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

3) Nel caso di cessazione dell'attività é fatto obbligo di farne comunicazione al Comune entro il termine di 30 giorni.

ART 11 - Comunicazione dei provvedimenti

I provvedimenti del Dirigente competente sono comunicati per iscritto agli interessati.

ART. 12 - Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria

E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 13 - Calendario - Orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie

1) In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività acconciatore e/o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a) orario di apertura settimanale;
- b) calendario festività.

2) Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l'orario di apertura giornaliera e settimanale viene determinato da ciascuna impresa in osservanza dell'apposita Ordinanza adottata dal Dirigente.

ART. 14 - Vigilanza

1) Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono liberamente accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2) Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:

- a) copia della denuncia di inizio attività presentata al Comune riportante gli estremi di presentazione al Comune (o autorizzazione rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
- b) copia dell'autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività svolta e della relativa planimetria.

ART. 15 - Sanzioni

1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la comunicazione di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 5 della legge n. 174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2) Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di comunicazione di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della L. n. 1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n. 54/1992.

3) Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4) Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a) svolgimento dell'attività senza la dichiarazione di inizio attività (o precedente autorizzazione);
- b) svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);
- c) perdita o mancanza della qualifica professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 17;

- d) sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno o al periodo di proroga concessa ai sensi dell'art. 19, comma 2.
- 5)** In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitarie nei termini indicati in vigilanza dall'ASL si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività fino ad avvenuto adeguamento.
- 6)** In caso di violazioni gravi e di recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività fino ad un massimo di venti giorni.
- 7)** Qualora l'ordine di cui ai commi precedenti non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, il Dirigente competente dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ART. 16 - Disposizioni transitorie e finali

1) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione all'esercizio dell'attività limitata a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari), in presenza dei prescritti requisiti igienico sanitari dei locali, possono ottenere, in sostituzione del precedente provvedimento, l'autorizzazione per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza.

2) Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari, in presenza dei prescritti requisiti igienico sanitari dei locali, possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza.

3) Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualunque sia la loro forma e natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990 n. 1 devono essere considerate soggette al presente regolamento.

4) A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge n.174/2005 (e fatto salvo quanto previsto dall'art.6, commi 5 e 6 di tale legge), sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere nel rispetto del presente Regolamento le attività per solo uomo relative al taglio di capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

ART. 17 - Abrogazione

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione. Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente vigente.

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 2
Art. 2	Commissione comunale per la disciplina delle attività di acconciatore ed estetista	Pag. 2
Art. 3	Modalità di svolgimento dell'attività	Pag. 3
Art. 4	Attività esercitabili da una stessa impresa, compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio e società infrasettoriali	Pag. 4
Art. 5	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	Pag. 5
Art. 6	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	Pag. 5
Art. 6 bis	Requisiti igienici per le attività svolte da ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti	Pag. 9
Art. 6 ter	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio	Pag. 9
Art. 6 quarter	Altre disposizioni igienico sanitarie	Pag. 10
Art. 7	Aperture e trasferimenti	Pag. 10
Art. 8	Subingresso per atto tra vivi	Pag. 11
Art. 9	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività	Pag. 12
Art. 10	Sospensione e cessazione dell'attività	Pag. 12
Art. 11	Comunicazione dei provvedimenti	Pag. 12
Art. 12	Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	Pag. 13
Art. 13	Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - esposizione obbligatorie	Pag. 13
Art. 14	Vigilanza	Pag. 13
Art. 15	Sanzioni	Pag. 13
Art. 16	Disposizioni transitorie e finali	Pag. 14
Art. 17	Abrogazione	Pag. 15